



ACCORDO

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“ABI”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “CDP” e, insieme ad ABI, le “Parti”).

PREMESSO CHE

(A) la CDP e l'ABI hanno sottoscritto le seguenti convenzioni:

- II^ Convenzione Plafond PMI 2009, in data 17 febbraio 2010;
- III^ Convenzione Plafond PMI 2009, in data 17 dicembre 2010;
- IV^ Convenzione Nuovo Plafond PMI, in data 1 marzo 2012;
- “Plafond Beni Strumentali”, anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 14 febbraio 2014;
- “Piattaforma Imprese”, in data 5 agosto 2014,

(come successivamente modificate ed integrate, congiuntamente, le “**Convenzioni PMI**”);

- “Moratoria Sisma 2012 – I Fase”, in data 5 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- “Moratoria Sisma 2012 – II Fase”, in data 31 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- “Moratoria Sisma Centro Italia”, in data 3 luglio 2017,

(come successivamente modificate ed integrate, congiuntamente, le “**Convenzioni Calamità Naturali**” e, congiuntamente con le Convenzioni PMI, le “**Convenzioni**”), ai sensi delle quali, tra l'altro, (i) CDP ha messo a disposizione la provvista di scopo per consentire alle banche e agli intermediari finanziari (le “**Parti Finanziate**”) di concedere finanziamenti in favore dei Beneficiari Finali di volta in volta individuati nelle Convenzioni (i “**Contratti di Finanziamento Beneficiari**”), e (ii) sono stati definiti i flussi informativi, le linee guida e i principi generali relativi all'utilizzo della suddetta provvista;

(B) in esecuzione di quanto previsto nelle Convenzioni, CDP e ciascuna Parte Finanziata hanno stipulato un contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento PMI**” e il “**Contratto di Finanziamento Calamità Naturali**” con riferimento, rispettivamente, alle Convenzioni PMI e alle Convenzioni Calamità Naturali e, congiuntamente, i “**Contratti di Finanziamento**”), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP ha messo a disposizione della Parte Finanziata uno o più finanziamenti (i “**Finanziamenti**”), la cui erogazione è subordinata alla stipula, di volta in volta, tra CDP e la Parte Finanziata, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi (come ivi definiti);

(C) con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “**Decreto Cura Italia**”), sono state definite, tra l'altro, specifiche misure che consentono alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e colpite dall'epidemia di COVID-19 di ottenere la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 e la dilazione del relativo piano di rimborso. In particolare, l'art. 56 del Decreto Cura Italia, prima delle modifiche apportate dal Decreto Agosto (come di seguito definito), ha stabilito originariamente:

- al comma 2, lettera b), che *“per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”*;
 - al comma 2, lettera c), che *“il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”, e*
 - al comma 6, che *“Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario [...]”*;
- (D) in data 9 giugno 2020 è stato sottoscritto un accordo tra CDP e ABI, teso a definire le modalità applicative per dare attuazione alle suddette misure previste dal Decreto Cura Italia (**l'“Accordo Originario”**), con particolare riferimento alla sospensione della rata di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2020 dei Contratti di Finanziamento PMI e al conseguente allungamento dei piani di rimborso originari;
- (E) con lettera del 10 giugno 2020 prot. UCR/ULS/001137 a CDP, ABI ha formalizzato l'intenzione di estendere le previsioni dell'Accordo Originario, in quanto applicabili e compatibili con la disciplina dell'art. 56 del Decreto Cura Italia, ai Contratti di Finanziamento Calamità Naturali;
- (F) l'art. 26-ter del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, (il **“Decreto Rilancio”**) recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha (i) esteso le misure di sostegno di cui all'art. 56 del Decreto Cura Italia *“ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45”*, e (ii) previsto che gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione dello stesso restano a carico dell'impresa richiedente;
- (G) l'art. 65 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* (il **“Decreto Agosto”**), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha prorogato le misure di sostegno di cui all'art. 56 del Decreto Cura Italia sino al 31 gennaio 2021. In particolare il comma 2 del suddetto art. 65 ha stabilito che *“Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.”*;
- (H) l'art. 77 del Decreto Agosto ha prorogato al 31 marzo 2021, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del Decreto Cura Italia per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. In particolare, il comma 2 del suddetto art. 77 ha stabilito che: *“Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021”*;
- (I) in data 30 novembre 2020 è stato sottoscritto un accordo tra CDP e ABI volto a sostituire integralmente l'Accordo Originario al fine di disciplinare in un unico accordo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto, con particolare riferimento agli effetti della sospensione delle rate di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020 dei Contratti di Finanziamento e al conseguente allungamento dei piani di rimborso originari (**l'“Accordo Novembre 2020”**);

- (J) l'art. 1 comma 248 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (la "**Legge di Bilancio 2021**") ha prorogato le misure di sostegno di cui all'art. 56 del Decreto Cura Italia sino al 30 giugno 2021;
- (K) l'art.1 comma 249 della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che: "*Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte del l'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, entro il 31 marzo 2021*";
- (L) l'art.1 comma 250 della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che: "*Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 248 del presente articolo*";
- (M) le agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito della Convenzione "Plafond Beni Strumentali" di cui alla premessa (A) che precede non sono erogate tramite i Finanziamenti, ma sono indipendenti rispetto agli stessi;
- (N) le Parti, con il presente accordo (l'"**Accordo Marzo 2021**" o l'"**Accordo**"), intendono sostituire integralmente l'Accordo Originario e l'Accordo Novembre 2020, come meglio di seguito descritto, anche al fine di disciplinare in un unico accordo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto e dalla Legge di Bilancio 2021, con particolare riferimento agli effetti della sospensione delle rate di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021 dei Contratti di Finanziamento e al conseguente allungamento dei piani di rimborso originari.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. **Premesse e definizioni**

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Accordo.

I termini espressi nel presente Accordo con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nelle Convenzioni, salvo ove diversamente specificato.

2. **Accordo Marzo 2021**

2.1 Le Parti Finanziate che, abbiano (i) ammesso le imprese beneficiarie entro il 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), alla sospensione del pagamento dei prestiti non rateali o delle rate o dei canoni di *leasing* dei Contratti di Finanziamento Beneficiari con la conseguente estensione dei relativi piani di rimborso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 56, comma 2 lett. b) e c) del Decreto Cura Italia, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, e (ii) inviato a CDP la comunicazione di cui all'art. 2.2 dell'Accordo Originario (la "**Comunicazione Originaria**") e la comunicazione di cui all'art.2.2 dell'Accordo del 30 novembre 2020 (la "**Comunicazione Accordo Novembre 2020**"), possono beneficiare – secondo i termini e condizioni di cui al presente Accordo– dell'ulteriore sospensione del pagamento:

- i. con riferimento alle Convenzioni PMI, della quota parte, in conto capitale, delle rate semestrali in scadenza al 30 giugno 2021, di ciascun Finanziamento erogato da CDP a valere sulle Convenzioni PMI ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, per un importo complessivo pari a quello delle quote capitali delle rate sospese ai Beneficiari Finali, ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiari, e
- ii. con riferimento alle Convenzioni Calamità Naturali, delle rate semestrali in scadenza al 30 giugno 2021, di ciascun Finanziamento erogato da CDP a valere sulle Convenzioni Calamità Naturali ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, per un importo complessivo pari a quello delle rate sospese ai Beneficiari Finali, ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiari,

automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia della Parte Finanziata a tale sospensione mediante il pagamento dei suddetti importi relativi alle rate in scadenza il 30 giugno 2021.

2.2 Le Parti Finanziate che, in accoglimento delle richieste avanzate da ciascun Beneficiario Finale, entro il 31 gennaio 2021, abbiano ammesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lett. b) e c) del Decreto Cura Italia, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, Beneficiari Finali che, alla data del 1° gennaio 2021, non avevano beneficiato delle suddette misure, possono richiedere – secondo i termini e condizioni di cui al presente Accordo– la sospensione del pagamento:

- i. con riferimento alle Convenzioni PMI, della quota parte, in conto capitale, delle rate semestrali in scadenza, (a) al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020, ove non ancora pagate dalla medesima Parte Finanziata a CDP, e (b) al 30 giugno 2021, di ciascun Finanziamento erogato da CDP a valere sulle Convenzioni PMI ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, per un importo complessivo pari a quello delle quote capitali delle rate sospese ai Beneficiari Finali, ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiari, e
- ii. con riferimento alle Convenzioni Calamità Naturali, delle rate semestrali in scadenza (a) al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020, ove non ancora pagate dalla medesima Parte Finanziata a CDP, e (b) al 30 giugno 2021, di ciascun Finanziamento erogato da CDP a valere sulle Convenzioni Calamità Naturali ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, per un importo complessivo pari a quello delle rate sospese ai Beneficiari Finali, ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiari,

mediante invio a CDP entro il 30 aprile 2021 di una richiesta con la quale dichiarino, tra l'altro, di voler aderire al presente Accordo, accettandone termini e condizioni, al fine di beneficiare della suddetta sospensione (la "**Comunicazione Accordo Marzo 2021**"). La Comunicazione Accordo Marzo 2021 dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it, all'attenzione dell'Unità Organizzativa PMI Territorio e Ambiente.

Resta inteso che le Parti Finanziate che avessero già trasmesso la Comunicazione Originaria o la Comunicazione Accordo Novembre 2020 possono beneficiare della sospensione di cui al presente articolo 2.2 – in accoglimento delle ulteriori richieste avanzate entro il 31 gennaio 2021 dai Beneficiari finali che non avevano usufruito in passato delle suddette misure - senza la necessità di inviare la Comunicazione Accordo Marzo 2021.

2.3 Nei confronti delle Parti Finanziate che abbiano inviato la Comunicazione Originaria, la Comunicazione Accordo Novembre 2020 o la Comunicazione Accordo Marzo 2021, la sospensione si intenderà perfezionata, a seconda dei casi, relativamente all'intera rata ovvero alla quota parte in conto capitale della rata in scadenza al 30 giugno 2020 e/o al 31 dicembre 2020 e/o al 30 giugno 2021, che non sia stata corrisposta a CDP entro la relativa data.

Resta inteso che, con riferimento alle Convenzioni PMI, il pagamento della quota interessi della rata rilevante sarà dovuto alla scadenza della medesima rata secondo il piano di rimborso originario. Resta inteso che per gli importi dei Finanziamenti che non siano stati oggetto di sospensione alla data del 30 giugno 2021 resteranno validi ed efficaci i termini e condizioni previsti dai relativi Contratti di Finanziamento e Contratti di Finanziamento Integrativi.

2.4 La sospensione delle rate ovvero della quota parte, in conto capitale, delle rate dei Finanziamenti determinerà l'estensione dei relativi piani di rimborso originari, unitamente ad eventuali elementi accessori, per un numero di rate pari a quello oggetto di sospensione.

Il nuovo piano di rimborso del capitale residuo di ciascun Finanziamento (i) comincerà a decorrere, in ogni caso, dalla prima data di pagamento successiva al termine del periodo di moratoria previsto dall'art. 56 del Decreto Cura Italia, come successivamente modificato da ultimo dall'art. 1, comma 248, della Legge di Bilancio 2021 (i.e. 30 giugno 2021) e, quindi, dalla data di pagamento che cade il 31 dicembre 2021 e (ii) prevedrà il pagamento di rate semestrali, composte, secondo le previsioni di ciascun Finanziamento, di capitale e interessi calcolati al tasso di interesse originario, fino alla nuova data di scadenza finale.

Per quanto riguarda i soli Finanziamenti concessi a valere sulle Convenzioni Calamità Naturali, l'ammontare degli interessi maturati nel periodo di sospensione alle date di scadenza delle rate semestrali del 30 giugno 2020, del 31 dicembre 2020 e del 30 giugno 2021, calcolato - per gli effetti della sospensione di cui all'art. 56 del Decreto Cura Italia come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 248, della Legge di Bilancio 2021- sul capitale residuo, tenendo conto dell'ammontare degli interessi versati anticipatamente, in un'unica soluzione, secondo termini e condizioni della relativa Convenzione Calamità Naturali, sarà ripartito su ciascuna delle rate del nuovo piano di rimborso *pro quota*.

2.5 Ciascuna Parte Finanziata – con l'invio della Comunicazione Originaria, della Comunicazione Accordo Novembre 2020 e della Comunicazione Accordo Marzo 2021 – rispettivamente si è impegnata e si impegna a:

- a. tenere a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento con preavviso di almeno 10 giorni) la documentazione relativa alla sospensione dei pagamenti delle rate e

all'estensione dei piani di rimborso concesse ai Beneficiari Finali in relazione ai Contratti di Finanziamento Beneficiari;

b. comunicare a CDP a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it, all'attenzione di Back Office Incassi, entro il 20 luglio 2021, con riferimento a ciascuna Convenzione:

1. l'importo complessivo delle quote capitali delle eventuali sospensioni concesse ai Beneficiari Finali, nei termini previsti dall'art. 56 del Decreto Cura Italia come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 248, della Legge di Bilancio 2021, in relazione ai Contratti di Finanziamento Beneficiari, a fronte delle quali la Parte Finanziata avesse provveduto al pagamento delle rate con scadenza al 30 giugno 2020, 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2021 in favore di CDP, restando inteso che il suddetto importo pagato dalla Parte Finanziata sarà, pertanto, alla stessa riconosciuto da parte di CDP, nonché
2. l'importo complessivo delle quote capitali oggetto di eventuali sospensioni concesse, che siano tuttavia venute meno per qualsiasi motivo successivamente al mancato pagamento della Parte Finanziata in favore di CDP delle rate con scadenza al 30 giugno 2020 e/o al 31 dicembre 2020 e/o al 30 giugno 2021, restando inteso che il suddetto importo non pagato dalla Parte Finanziata sarà, pertanto, dalla stessa riconosciuto a CDP ad integrazione dei pagamenti già effettuati alle suddette scadenze.

Il netto tra i due importi b.1 e b.2, determinato per ogni singola Convenzione, sarà oggetto di conguaglio da parte di CDP o delle Parti Finanziate, a valere sulla quota parte in conto capitale delle rate in scadenza al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021 oggetto di sospensione; tale importo sarà regolato, senza oneri aggiuntivi, entro il 15 settembre 2021;

3. la quota parte di capitale, di ciascun Finanziamento CDP a valere sul quale la Parte Finanziata ha concesso al Beneficiario Finale la sospensione della rata del finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento Beneficiario, al fine di consentire a CDP di consolidare gli importi dilazionati e strutturare i nuovi piani di rimborso dei Finanziamenti; tale elenco andrà trasmesso su file excel con dettaglio di:
 - o codice rapporto (rilevabile nell'Avviso di pagamento della rata del 30/06/2020 e/o del 31/12/2020 e/o del 30 giugno 2021 ricevuto dalle Parti Finanziata tramite PEC);
 - o quota capitale dilazionata sul singolo rapporto per singola scadenza rata (i.e. 30/06/2020, 31/12/2020 e 30/06/2021);
 - o quota capitale non dilazionata (deve coincidere con l'importo corrisposto, integrato con le somme a conguaglio) per singola scadenza rata (i.e. 30/06/2020, 31/12/2020 e 30/06/2021);
 - o riferimento alla Convenzione di cui al punto A delle Premesse.

2.6 Resta inteso fra le Parti, con esclusione del Plafond Beni Strumentali e delle Convenzioni Calamità Naturali, che, con riferimento alle Parti Finanziate che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, gli impegni di cui al presente Accordo saranno adempiuti anche a mezzo dell'eventuale mandatario con rappresentanza che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento, Contratti di Cessione di Crediti, Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e Contratti di Finanziamento Integrativi e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra il mandatario e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

3. Sostituzione dell'Accordo Novembre 2020 e modifiche alle Convenzioni e ai contratti vigenti

Il presente Accordo sostituisce integralmente l'Accordo Novembre 2020, che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, non sarà più valido né efficace. I rapporti sorti e le azioni intraprese ai sensi dell'Accordo Originario e dell'Accordo Novembre 2020 saranno disciplinati in conformità alle previsioni del presente Accordo.

Fatto salvo quanto previsto nel presente Accordo limitatamente agli importi dei Finanziamenti oggetto di sospensione, restano validi ed efficaci tutti i termini e condizioni previsti nelle Convenzioni, nei Contratti di Finanziamento e nei Contratti di Finanziamento Integrativi.

4. Forma del presente Accordo

Il presente Accordo è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Il presente Accordo sarà pubblicato sui siti internet dell'ABI e di CDP.

5. Legge regolatrice e foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

La soluzione di ogni controversia inerente al presente Accordo, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 31 marzo 2021